



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 17

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) -  
Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di giugno alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		<b>Presente</b>
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	SÌ
2. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ
3. PIN Luca	Consigliere	SÌ
4. PEIRA Loris	Consigliere	SÌ
5. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
6. VEGLIO Monica	Consigliere	SÌ
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	SÌ
8. BARALIS Giovanna	Consigliere	SÌ
9. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
10. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
11. PELLERINO Giacomina	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Entra nella sala delle adunanze il Consigliere Destefanis Danilo  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 12/06/2015  
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Provvedimenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014, derivanti dall'esperienza maturata nell'anno di prima applicazione del tributo e da alcune modifiche intervenute nella relativa normativa, adeguando altresì le scadenze alla prassi tributaria;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che gli articoli modificati ed integrati sono i n.ri 16, 19, 20, 22, 25, di cui si riporta la nuova formulazione:

### **Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nelle medesime, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.

L'utente può richiedere sia considerata 1 unità qualora sia l'unico conduttore della medesima. Per le persone fisiche la situazione deve essere conforme a quella emergente dalle risultanze anagrafiche ovvero l'utenza domestica deve essere affittata o detenuta in comodato d'uso dal soggetto passivo, con contratto registrato.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 19. Tariffa giornaliera**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. Sono esenti dal tributo giornaliero:
  - a) i giostrai, i circhi ed in generale giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che occupino aree di proprietà comunale con luna park, tendoni, mezzi, roulotte, case mobili, ecc.;
  - b) le manifestazioni ed i mercati organizzati dal Comune, da soggetti senza fine di lucro (ad es. Proloco, Parrocchia, ecc.), da ONLUS ovvero in cui il Comune, il soggetto senza fine di lucro/ONLUS conceda patrocinio, assistenza o collaborazione.La copertura relativa alle esenzioni del presente comma può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **Art. 20. Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:  
del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 2.000 metri;  
del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 1.000 metri e 2.000 metri.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: **nessuna riduzione**;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **nessuna riduzione**;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **nessuna riduzione**;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **nessuna riduzione**;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: **nessuna riduzione**.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. Alle utenze domestiche (abitazione e pertinenze) nonché agli affittacamere che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella quota fissa e nella quota variabile del 20%.

La riduzione è applicata in seguito a comunicazione del contribuente:

- dall'anno in corso, se l'inizio della pratica del compostaggio avviene nel primo semestre;
- dall'anno successivo se avviene nel secondo semestre.

L'utilizzo della compostiera può essere sostituito da compostaggio effettuato in terreno pertinenziale all'abitazione. In tal caso gli utenti devono dichiarare:

- di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio domestico;
- di praticare il compostaggio in terreno pertinenziale all'utenza (orto, giardino) di proprietà e conduzione personale o dei familiari, sufficientemente ampio e di comodo accesso, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro.

In entrambi i casi, sia che il compostaggio sia effettuato mediante compostiera che in terreno, gli utenti devono altresì dichiarare:

- di rendere in qualsiasi momento disponibile e visibile agli incaricati dal Sindaco o del Consorzio smaltimento rifiuti/COABSER il luogo fisico in cui il compostaggio è praticato, nonché il compost prodotto;
- di prendere atto che, nel caso in cui dall'accertamento risulti la mancata o scorretta pratica del compostaggio, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

Nel caso in cui l'utente comunichi la cessazione della pratica del compostaggio domestico, la perdita del diritto alla riduzione decorre dall'anno successivo.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- c) gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

## **Art. 22. Agevolazioni**

1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- a) unità immobiliari abitative interamente possedute da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età al primo gennaio dell'anno di tassazione e non utilizzate (ad esempio per ricovero permanente in casa di cura o di riposo): riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. L'utilizzo dell'immobile, anche se occasionale, non consente l'applicazione dell'esenzione.
- b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai Servizi Sociali;

- c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
  - d) i locali condotti dagli Istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento dell'Istituzione superiore ad 1/4 della spesa annua stessa;
  - e) i locali del Comune dati in comodato/concessione/convenzione a soggetti giuridici che svolgono attività culturali, sociali, associative, salvo diversa determinazione riportata nell'atto di comodato/concessione/convenzione.
2. Si applicano il 5° e il 7° comma dell'articolo 20.

#### **Art. 25. Versamenti**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 31 dei mesi di luglio e ottobre. Tali scadenze possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per l'anno 2014 si stabilisce preventivamente, in attesa di chiarimenti normativi e ministeriali in merito alla possibilità di derogare dalle rate semestrali, che il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 31 dei mesi di luglio e ottobre. Tali scadenze possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
7. Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo, con le scadenze di cui ai commi 2 e 3. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che il mancato ricevimento dei medesimi non esonera dall'obbligo di pagamento.
8. Eventuali bollette emesse o rettifiche dopo l'approvazione della cosiddetta lista "principale" devono prevedere, se possibile, le scadenze di cui di cui al comma 2. Ove, per l'approssimarsi o per l'avvenuta decorrenza di tali termini, le stesse debbano avere scadenze successive, il pagamento è effettuato di norma in unica soluzione entro la fine del mese seguente all'emissione. E' possibile un'eventuale rateazione, con saldo nel termine massimo del 3° mese successivo all'emissione.
- 8 bis. Nel caso in cui l'intestatario della bolletta appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale ad €7.500, può essere richiesta al Servizio Tributi una maggiore rateazione di pagamento, senza interessi, che in ogni caso si deve concludere non oltre i sei mesi successivi al termine previsto per l'ultima rata.
9. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato nei termini di legge avviso di accertamento per omesso pagamento, contenente sanzioni ed interessi. In ulteriore assenza di versamento di quanto dovuto si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 31/07/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2014;

2. di dare atto che, per favorire un'agevole lettura del testo composto da n. 33 articoli e dall'Allegato A, lo stesso è integralmente allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che le modifiche apportate ai suindicati articoli n.ri 16, 19, 20, 22 e 25 entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

4. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe SAMMORI'

---

n. 181 Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
*(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)*

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-giu-2015 al 11-lug-2015

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe SAMMORI'

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 12-giu-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe SAMMORI'